



A TUTTE LE IMPRESE

A TUTTI GLI STUDI DI CONSULENZA

Oggetto: ritenute fiscali sul contributo Cassa Edile.

Vi facciamo presente che le imprese sulla base delle disposizioni fiscali prevista dal D.L. 314 del 02.09.1997 e successive modifiche, nell'operare il conguaglio fiscale annuale sulle retribuzioni da corrispondere devono operare a carico del lavoratore la ritenuta tributaria sul contributo cassa edile di cui all' art.36 del CCNL vigente, come in appresso specificato:

- È soggetta ad imposizione fiscale la quota del contributo (art. 36 CCNL) a carico del lavoratore (1/6);
- È soggetta ad imposizione fiscale la parte a carico del datore di lavoro (5/6) utilizzata dalla Cassa Edile per prestazioni assistenziali a "carattere non sanitario".

La quota del contributo calcolata, assoggettabile ritenuta fiscale, è fissata nella misura dello 0,22% del monte salari.

Vi precisiamo infine che non sono assoggettati a ritenuta fiscale i contributi APE, FONDO MUTUALITA' ED ASSISTENZA, ENTE SCUOLA, e quelli per gl'indumenti da lavoro ed i mezzi anti-infortunistici

Restiamo a Vostra disposizione per qualunque eventuale chiarimento e porgiamo distinti saluti.

IL VICEPRESIDENTE

IL PRESIDENTE